

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1786 del 07/04/2023
Oggetto	"DPR 59/2013 E S.M.I. DITTA CASALE SPA PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FELINO, VIA CASALE N.33 - MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRATICA SUAP 908/2022"
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1864 del 07/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno sette APRILE 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 11061 del 12/08/2014 alla Ditta Casale S.p.A. per lo stabilimento ubicato in Comune di Felino, Via Casale n.33, CAP 43035, comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con Provvedimento prot. n. 14674 del 02/09/2016 il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 11061 del 12/08/2014;
- con Provvedimento prot. n. 17038 del 14/08/2018 il SUAP Unione Pedemontana Parmense ha provveduto a modificare in modo sostanziale l'AUA rilasciata con Provvedimento prot. n. 11061 del 12/08/2014 e s.m.i.;

CONSIDERATO:

- la domanda trasmessa dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con nota prot. n. 11929 del 12/07/2022 ed acquisita a protocollo Arpae n. PG/2022/115084 del 12/07/2022, presentata dalla Ditta CASALE S.P.A. nella persona della Sig. Emilio Sassi in qualità di legale rappresentante e gestore dell'esercizio, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Via Casale n.33, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense prot. n. 11061 del 12/08/2014 e s.m.i. con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:
 - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447**, per cui la Ditta ha fornito Valutazione di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale;
- le integrazioni documentali fornite dalla Ditta e trasmesse dal SUAP prot. n. 13267 del 03/08/2022 (prot. Arpae PG/2022/188769 del 03/08/2022);
- che l'attività principale dichiarata dalla ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "lavorazione e stagionatura carni suine".

RILEVATO CHE:

- per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2022/124372 del 27/07/2022 alla quale la Ditta ha risposto con richiesta di proroga protocollo SUAP n. 15189 del 09/09/2022 ed acquisita a prot. Arpae n. PG/2022/147839 del 09/09/2022;
- le integrazioni documentali trasmesse dal SUAP prot.n. 17603 del 18/10/2022 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2022/170911 del 18/10/2022;
- che l'istanza alla data del 18/10/2022 risulta correttamente presentata.

VISTI:

- il parere di IRETI SpA prot. n. 15471 del 05/09/2022 acquisito a prot. Arpae n. PG/2022/144518 del 05/09/2022 allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2022/183199 del 07/11/2022;
- il parere per quanto di competenza espresso dal Comune di Felino prot. n. 13618 del 15/11/2022, acquisito a prot. Arpae PG/2022/188454 del 16/11/2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- la richiesta di integrazioni di Arpae SAC prot. n. PG/2022/207490 del 19/12/2022 formulata a seguito di quanto richiesto da AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 77317 del 24/11/2022;

- la richiesta di proroga avanzata dalla Ditta per la presentazione della documentazione integrativa e trasmessa dal SUAP ed acquisita a prot. Arpae prot. n. PG/2023/1910 del 05/01/2023;
- le integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP prot. n. 4055 del 02/03/2023 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/37552 del 02/03/2023;
- le ulteriori integrazioni documentali della Ditta trasmesse dal SUAP prot. n. 5093 del 16/03/2023 ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/47018 del 16/03/2023;
- il parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 19362 del 17/03/2023, acquisito a prot. Arpae n. PG/2023/48768 del 20/03/2023, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- le integrazioni volontarie trasmesse dalla Ditta ed acquisite a prot. Arpae n. PG/2023/62110 del 07/04/2023;

CONSIDERATO CHE per le emissioni in atmosfera:

1. risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità relativamente alla conformità e completezza della domanda;
2. l'attività industriale, relativa all'intero stabilimento, consiste nella "lavorazione e stagionatura carni suine" e tutte le operazioni o fasi lavorative necessarie sono adeguatamente descritte;
3. è stato verificato che i combustibili sono conformi al Titolo III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. la presente è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
5. è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e più precisamente:
 - **EMISSIONE N. 07** - "Caldaia a metano" con potenza termica pari a 98,8 kW;
 - **EMISSIONE N. 08** - "Caldaia a metano" con potenza termica pari a 98,8 kW;
 - **EMISSIONE N. 09** - "Caldaia a metano" con potenza termica pari a 105 kW;
 - **EMISSIONE N. 14** "Caldaia a metano - gruppo scaldacqua a condensazione" con potenza termica pari a 105 kW;

6. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i..

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 DPR n. 59/2013 e s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 56336 del 08/08/2014, modificata in modo non sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2016-3108 del 31/08/2016 e modificata in modo sostanziale dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4128 del 13/08/2018** e recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 11061 del 12/08/2014, modificata in modo sostanziale dal provvedimento prot. n. 14674 del 02/09/2016, modificata in modo sostanziale dal provvedimento Provvedimento prot. n. 17038 del 14/08/2018 alla Ditta CASALE S.p.A con sede legale e stabilimento siti in Comune di Felino (PR), Loc. Casale, Via Casale n.33, relativamente all'esercizio dell'attività di "lavorazione e stagionatura carni suine", esclusivamente per i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 56336 del 08/08/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 11061 del 12/08/2014 e s.m.i.:

per gli scarichi idrici, di *specificata competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere di Comune di Felino prot. n. 13618 del 15/11/2022 e nel parere di IRETI SpA prot. n. 15471 del 05/09/2022, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni eventualmente riportate nel parere del Comune di Felino prot. n. 13618 del 15/11/2022 e nel parere di AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA prot. n. 19362 del 17/03/2023, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Per quanto di seguito riportato per **la matrice emissioni in atmosfera** si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 56336 del 08/08/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 11061 del 12/08/2014 e s.m.i..

“...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E01: “Caldaia a metano” con potenza termica pari a 29,1 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: “Caldaia a metano” con potenza termica pari a 645,525 kW

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11 “Generatore di vapore a metano” con potenza termica pari a 310 kW

Nuova emissione

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico-operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E03 “Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio” (Potenzialità 240 kW)

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
 Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
 P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Polveri totali	130	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	4000	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04 “Torre Evaporativa”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E10 “Torre Evaporativa”

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

EMISSIONI E12 - E13 “Box lavaggio prosciutti”

Nuove emissioni

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E15 “Sfiato vapore lava lamelle”

Nuova emissione

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

EMISSIONE E16 “Generatore di azoto”

Nuova emissione

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere aspirati nel miglior modo possibile e convogliati direttamente in atmosfera.

Vista la tecnologia dell’impianto si ritiene che:

- per l’impianto originante l’emissione E11 il gestore dovrà verificare il rispetto dei prescritti limiti entro un anno dalla data di emissione dell’atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP e mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;
- per gli impianti originanti le emissioni E01, E02 il gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Casale SpA
Partita IVA/Codice fiscale:	00437500341
Sede legale:	Via Casale, n. 33, Loc Casale Comune di Felino CAP 43035
Gestore:	Emilio Sassi
Sede locale impianti:	Via Casale, n. 33, Loc Casale Comune di Felino CAP 43035
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	lavorazione e stagionatura carni suine
Settore attività CRIAER:	4.1

Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti finiti (kg)
Indicatore 2:	Combustibile utilizzato (m ³ /a o kg/a)
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	120 g/anno: emissione E15 220 g/anno: E7, E8, E9, E10 250 g/anno: emissioni E11, E12, E13, E14, E16 365 g/anno: emissioni E01, E02, E03, E04

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della

periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati (mettere solo quelli degli inquinanti):

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l’indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”;

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 56336 del 08/08/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 11061 del 12/08/2014 e s.m.i. **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con endoprocedimento prot. n. 56336 del 08/08/2014 e s.m.i.** e recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n. 11061 del 12/08/2014 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e rumore. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP Unione Pedemontana Parmense, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Felino ed AUSL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Unione Pedemontana Parmense all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.

Istruttori di riferimento Silvia Spagnoli / Tommaso Taticchi

Rif. Sinadoc: 2022/25288

su disposizione del Dirigente
Il Responsabile di Funzione
Autorizzazioni Complesse di Parma
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%,CO₂%,CO%,H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

Parma 05/09/2022

Spett.le SUAP
Unione Pedemontana Parmense
suap@postacert.unionepedemontana.pr.itSpett.le Comune di
FELINO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.felino.pr.it

Protocollo RT015471-2022-P

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT035578-2022 del 12/07/2022
Vs. rif.: SUAP 908/2022Pc Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it**Oggetto: Parere di conformità ditta Casale Spa – FELINO.**

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di modifica sostanziale di AUA per ampliamento reparti e realizzazione di nuovo impianto di depurazione biologico.


La ditta dovrà provvedere a trasmettere, alla scrivente Azienda alla pec: ireti@pec.ireti.it - Servizio Scarichi Industriali ed agli enti competenti, tempestiva comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di pretrattamento.

Le acque meteoriche di piazzale, sottoposte cautelativamente a trattamento tramite impianto di prima pioggia, e quelle di copertura prevedono quale recapito il corpo idrico superficiale e pertanto non di competenza della scrivente Azienda.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 GenovaRegistro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664Via Piacenza 54
16138 Genova
F010 5586284Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
F011 0703539Via Schiantapetto 21
17100 Savona
F019 84017220Strada S.Margherita 6/A
43123 Parma
F0521 248262Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
F0523 615297Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
F0522 286246

Protocollo RT015471-2022-P del 05/09/2022

Scarichi Industriali Emilia

Ns. rif.: RT035578-2022 del 12/07/2022

Vs. rif.: SUAP 908/2022

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO ditta Casale Spa.

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE INDUSTRIALI.**

V I S T A

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Casale Spa con sede legale in Felino - Via Casale n. 33, relativamente all' insediamento sito in FELINO – Parma – Via Casale n. 33;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

P R E M E S S O

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di FELINO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di LAVORAZIONE E STAGIONATURA CARNI SUINE corrispondente all'attività di **Salumifici - Produzione Salumi Crudi** per un numero annuo di giorni lavorati pari a 300;
- che lo scarico in oggetto risulta costituito da acque dei servizi igienici, di raffreddamento (comprese condense e spurghi), di lavaggio prosciutti e di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI;
- che le acque reflue prima dell'immissione in pubblica fognatura verranno sottoposte a trattamento tramite: Impianto Biologico;

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei da Ireti Spa.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto del presente parere e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi e sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.

Scarichi Industriali Emilia

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

- 10) Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 134 mc.
- 11) Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 40.000 mc.
- 12) Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti della vigente AUA e, a far tempo dalla comunicazione di fine lavori e messa a regime del nuovo impianto di pretrattamento, i limiti della Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
- 13) Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, **dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946**, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.

Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

SERVIZIO IDRICO
Ing. G. Gnocchi



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Scarichi Industriali Emilia

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

Allegato 2



COMUNE DI FELINO

- Urbanistica - Edilizia Privata - Sportello Unico - Attività Produttive - Polizia Amministrativa -
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA

SUIP 908/2022

Felino, 15 novembre 2022

Spett.le
ARPAE
Sezione di Parma
PEC

e p.c. SUAP
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
PEC

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 , n. 59 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) –
ditta Casale Spa – Impianto produttivo Via Casale - Felino. Parere di competenza**

La Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia

Premesso che il Comune di Felino con Delibera Consiglio Comunale n. 48 in data 28/7/2005, ha adottato il Piano di Zonizzazione Acustica su tutto il territorio comunale;

Verificato che l'area di insediamento della **Casale Spa** è ricompresa nella classe V, area prevalentemente industriale cui competono limiti acustici di immissione pari a 70,0 e 60,0 Leq dB(A) rispettivamente per periodo diurno e notturno e solo in minima parte nella classe III area di tipo misto cui competono limiti acustici di immissione pari a 50,0 e 60,0 Leq dB(A);

Verificata anche la conformità dell'insediamento agli strumenti urbanistici;

Relativamente alle seguenti matrici:

- **Emissioni in atmosfera**
- **Impatto acustico (dedi dichiarazione di invarianza)**

ESPRIME

per quanto di competenza parere FAVOREVOLE a condizione che vengano rispettati i limiti di emissioni.

Relativamente alla matrice scarichi, si allega l'Autorizzazione allo scarico n. 8 rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Ambiente in data 14.11.2022.



COMUNE DI FELINO - Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335956
WEB: www.comune.felino.pr.it - E-MAIL: l.mattioli@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342



A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
URBANISTICA ED EDILIZIA**

Arch. Luciano Mattioli

(firmato digitalmente)



COMUNE DI FELINO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
– Ufficio Ambiente e Impianti sportivi –

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO n. 8 del 14/11/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMBIENTE

Vista la L.R. 3/99;

Visto l'art. 5 della L.R. 5/06;

Visto il D.Lgs 3/4/06, n. 152;

Visto il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma – ATO 2, con Deliberazione Assembleare n. 5 del 28.3.2008;

Premesso che:

- il regolamento di fognatura comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 47 del 12.06.1996 prevedeva alcune deroghe ai limiti di accettabilità dettati dalla L. 319/76, di seguito riportate, per le ditte locali di lavorazione e stagionatura delle carni suine che hanno sottoscritto la convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91, relativa al co-finanziamento dell'ampliamento del depuratore centrale e precisamente:

✓ materiali sedimentabili mg/l	50
✓ materiali in sospensione mg/l	2000;
✓ BOD5 mg/l	1500
✓ COD mg/l	3000
✓ cloruri mg/l	3000
✓ fosforo totale mg/l	80
✓ grassi e oli animali/vegetali mg/l	1000

- l'art. 27 co. 4 del REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE approvato da AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA – ATO 2, con deliberazione assembleare n. 5 del 28. 3. 2008, prevede:

4. *Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolari condizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:*

- consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;*
- non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;*
- non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;*

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.

- per verificare le condizioni per il mantenimento delle deroghe ai limiti accettabilità contenute nelle autorizzazione allo scarico delle ditte di lavorazione e stagionatura delle carni suine o stabilire gli eventuali sistemi di trattamento primario da prescrivere alle stesse ditte per rientrare nei limiti di legge, è stato costituito, nell'ambito dell'Accordo di Programma per il Distretto territoriale del Prosciutto di Parma, un Gruppo di Lavoro "Ambiente" di cui fanno parte: ATO2 Parma, Consorzio del Prosciutto di Parma con le associazione dei produttori, ASL, Ireti e Comuni interessati;

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 16/11/2022 10:40:56 PG/2022/0188454



Preso atto che il citato Gruppo di Lavoro "Ambiente" ha come obiettivo l'ultimazione delle indagini e la stesura delle linee guida con le indicazioni necessarie per l'adeguamento degli scarichi;

Vista la domanda di rinnovo di autorizzazione allo scarico in fognatura presentata da Casale Spa con sede in Felino Via Casale, 33, in data , prot. n. e la relativa documentazione;

Dato atto che lo scarico appartiene alla categoria "ACQUE REFLUE INDUSTRIALI", cioè proveniente da immobile adibito ad salagione e stagionatura prosciutti;

Visto il parere Ireti pervenuto agli atti in data 05/09/2022 prot 10621

Dato atto che la ditta è firmataria della convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 108/91;

Fatti salvi e riservati i diritti dei terzi.

AUTORIZZA

la Ditta **Casale Spa** a scaricare in FOGNATURA i reflui provenienti dall'insediamento ubicato in **Felino Via Casale, 33** esattamente come risultano individuati nella documentazione allegata alla domanda ed alle seguenti condizioni:

- dovranno essere rispettate e attuate le eventuali prescrizioni contenute nel parere Ireti pervenuto in data 05/09/2022 prot 10621,
- la presente autorizzazione è valida in relazione agli scarichi e al tipo di attività denunciati ed ha una durata di anni 4 (quattro) e, ai sensi del D.Lgs. 152/06, ne dovrà essere richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza;
- l'Amministrazione comunale, si riserva di chiedere adeguamenti delle modalità di scarico del sistema privato di trattamento delle acque reflue, una volta recepite le linee guida in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro Ambiente e sulla base dei limiti ivi indicati, fissando un tempo congruo per la predisposizione degli interventi necessari;
- per ogni diversa destinazione, ampliamento, ristrutturazione, trasferimento e comunque, in ogni caso di cambiamento della situazione oggettiva e soggettiva, dovrà essere riproposta la domanda di autorizzazione.

L'inosservanza delle condizioni sopraelencate, comporta le sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Per quanto non espressamente citato si fa riferimento alle leggi vigenti.

A far tempo dalla validità della presente, sono revocate tutte le autorizzazioni allo scarico dei reflui provenienti dall'insediamento a qualunque titolo rilasciate da questa o da altra Amministrazione.

Il responsabile del Servizio
Arch. De Munari Metello

Allegato 3

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0019362
DATA: 17/03/2023
OGGETTO: Risposta a: PROT. n. 5093 16/03/2023 - Istanza n. 908/2022/SUAP/UPP -
CASALE S.p.A. - COMUNE DI FELINO - AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Ines Tollemeto

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]


DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0019362_2023_Lettera_firmata.pdf:	Tollemeto Ines	711D9600C75C9AF9561FC0085AC99D292 482106FCE4ECD967AA30C6B996CCDF5



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Unione Pedemontana Parmense -
Sportello Unico Attività Produttive
(Traversetolo)
suap@postacert.unionepedemontana.
pr.it


ARPAE - Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'
Emilia-Romagna
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: PROT. n. 5093 16/03/2023 - Istanza n. 908/2022/SUAP/UPP - CASALE S.p.A.
- COMUNE DI FELINO - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

In riferimento alla istanza di modifica sostanziale dell'AUA della ditta CASALE S.p.A. sita in Comune di FELINO Via Casale, 33;

valutata la documentazione allegata e le integrazioni pervenute in data 16.03.2023 ns. prot. 18732 e tenuto conto che:

- la ditta effettua attività di lavorazione e stagionatura carni suine ed in particolare la lavorazione e stagionatura dei prosciutti, la produzione di salumi affettati con il relativo confezionamento, le attività di spedizione dei prodotti finiti e le attività commerciali e amministrative;
- l'istanza riguarda la modifica sostanziale dell'AUA per la realizzazione di nuovi spazi adibiti al reparto disosso ricavati all'interno del fabbricato esistente e l'adeguamento degli impianti con l'inserimento di nuovi a servizio del nuovo reparto; l'intervento non riguarda l'incremento della produzione, ma prevede un programma di miglioramento ed ammodernamento della produzione sia dal punto di vista logistico sia impiantistico;
- per quanto riguarda gli scarichi delle acque reflue, si prevede il rifacimento dell'intero sistema degli scarichi dello stabilimento con realizzazione di un nuovo impianto di depurazione con capacità di trattamento massima pari a 5000AE;
- per quanto riguarda il quadro emissivo, sono previsti 6 nuovi punti di emissione relativi a generatore di vapore a metano (E11), sfiati vapore box lavaprosciutti (E12, E13), caldaia a metano (E14), sfiato vapore lava lamelle (E15), generatore di azoto (E16);
- nella Valutazione di impatto acustico si conferma il rispetto dei limiti della Zonizzazione acustica del Comune di Felino anche alla luce delle modifiche impiantistiche che si effettueranno sul depuratore;



valutata altresì la “Relazione tecnica inerente le emissioni odorigene” con particolare riguardo alla previsione del nuovo depuratore biologico dei reflui di processo in cui si dichiara che “ *la produzione di emissioni odorigene si potrebbe presentare solo qualora l’impianto non fosse gestito rispettando i parametri di esercizio*” e che “ *in caso di grave malfunzionamento dell’impianto e/o di arresto prolungato dei processi di trattamento biologico, ad esempio per avvelenamento della fauna batterica, al fine di evitare che i reflui in giacenza possano generare cattivi odori, è previsto il conferimento dei reflui a impianto autorizzato con autocisterna come rifiuto specchio classificato con CER 16 10 01* – 16 10 02, da accertare tramite preventiva analisi chimica*”;

preso atto che l’Azienda attuerà comunque un monitoraggio delle emissioni odorigene presso un punto in prossimità delle abitazioni della frazione di Casale a valle della messa a regime del nuovo impianto di trattamento dei reflui idrici di processo;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sulla pratica in oggetto.

Distinti saluti.

Il dirigente incaricato Lucia Reverberi
Il responsabile SISP Parma Sud Est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:
Ines Tollemeto

Responsabile procedimento:
Lucia Reverberi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.